

La politica internazionale dei rifiuti

Corrado Maria Daclon

Il ruolo dell'OCSE.

Milioni di tonnellate di rifiuti che possono essere pericolosi viaggiano attraverso le frontiere dei Paesi dell'OCSE, ogni anno, diretti verso la loro eliminazione. Ciò avviene perché tale eliminazione può essere più economica nel Paese di destinazione, oppure perché nel Paese di origine non ci sono impianti adeguati allo smaltimento. In media un carico di rifiuti pericolosi attraversa una frontiera ogni cinque minuti, ventiquattr'ore su ventiquattro, tutti i giorni dell'anno. Ogni anno ci sono oltre centomila movimenti di questo genere. Una certa quantità di rifiuti pericolosi sono anche, in molti casi, importati da Paesi dell'Europa dell'Est.

La base del sistema di controllo OCSE (SCIMEMI, 1989) è il principio che qualunque spostamento internazionale di rifiuti pericolosi coinvolgente almeno un Paese membro, (vuoi come esportatore, vuoi come importatore) deve essere anticipatamente notificato alle autorità di tutti i Paesi interessati, siano essi membri oppure no. Questa notificazione include una descrizione quantitativa e qualitativa dei rifiuti in oggetto, il posto nel quale dovranno essere eliminati, il metodo che sarà utilizzato, il percorso che sarà seguito, la designazione del trasportatore, il modo e il mezzo di trasporto ed inoltre dettagli sui particolari e sulle particolari precauzioni da prendere.

In tal modo le autorità di tutti i Paesi interessati sono in grado di considerare se il trasporto internazionale in oggetto ottempera o meno alle norme di ambiente vigenti. In caso negativo, le autorità sono in grado di opporsi e l'esportatore deve aspettare fino a che l'obiezione sia eventualmente rimossa.

Le Comunità Europee hanno utilizzato la normativa OCSE come base per le loro direttive concernenti il trasporto internazionale di rifiuti pericolosi. Gli Stati Uniti hanno firmato accordi bilaterali con il Messico e con il Canada, sempre sulla base della normativa OCSE.

Il Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP) ha avviato un'iniziativa piuttosto ambiziosa, intesa a sviluppare una Convenzione globale concernente il trasporto internazionale dei rifiuti pericolosi. Anche

quest'iniziativa UNEP è basata sulla normativa OCSE. Vi è dunque una volontà generale di pervenire al controllo dei trasporti internazionali dei rifiuti pericolosi.

Si tratta in definitiva, di problemi di massima rilevanza internazionale. Il flusso di rifiuti ha proporzioni ingenti. Milioni di tonnellate di rifiuti potenzialmente pericolosi attraversano ogni anno le frontiere dei Paesi industriali. Questa pratica è in sé perfettamente ragionevole, se si considera che certi Paesi sono meglio dotati di altri in termini di stabilimenti specializzati per lo smaltimento o il riciclaggio; o, ancora, includono, in misura maggiore di altri, regioni geomorfologicamente adatte al deposito in condizioni di massima garanzia ambientale. In tal caso l'esportazione, ancorché si tratti di esportazione a valore commerciale negativo, comporta vantaggio per entrambi i Paesi interessati. Ovviamente, essa deve svolgersi in condizioni tecnicamente e amministrativamente controllate dalle autorità competenti.

L'esportazione di rifiuti può però avvenire anche per motivi meno plausibili. Per esempio, il caso che nel Paese importatore la regolamentazione sia meno rigorosa che nel Paese esportatore. Questa situazione può determinare ingiustificate disparità economiche tra gli operatori specializzati nello smaltimento nei diversi Paesi. Essa può anche sollevare risentimento nell'opinione pubblica dei Paesi interessati, ed il sospetto che l'operazione vada a scapito delle popolazioni meno efficacemente tutelate.

In questi casi, si parla sempre di esportazione di rifiuti eseguita in base a regolari contratti e condotta a norma di legge e con tutti i controlli amministrativi e tecnici richiesti, sia nel Paese esportatore, sia nel Paese importatore.

Completamente diverso è il caso di esportazioni illegali, che sono purtroppo alla base di un ingente giro occulto di affari. La linea di demarcazione tra esportazione legittima ed esportazione abusiva è difficile a tracciarsi quando il Paese importatore è un Paese sottosviluppato. In tal caso, infatti, non si può, oggettivamente, contare sull'efficacia delle strutture amministrative locali, sull'efficacia degli organismi di sorveglianza, sulle capacità dei tecnici preposti alle operazioni di

smaltimento o di deposito. È questo il caso di Paesi come Nigeria, Tonga, Giamaica, Cina Popolare, Giordania, Panama, Congo, Thailandia, Guinea: Paesi dove risulta, in effetti, che grandi quantità di rifiuti vengano sistematicamente esportati in condizioni non del tutto rassicuranti.

Occorre inoltre aggiungere che le disperate situazioni economiche di molti Paesi sottosviluppati, aggravate dal peso del debito internazionale, spingono i governi locali ad adottare dispositivi estremamente permissivi, in modo da consentire, anche legalmente, l'ingresso di valuta pregiata. Secondo il Financial Times, la Guinea Bissau ha recentemente accettato di immagazzinare 15 milioni di tonnellate di rifiuti tossici per un periodo di cinque anni, contro pagamento di 660 milioni di dollari: tre volte il prodotto lordo nazionale; ingente dal punto di vista del Paese in via di sviluppo, è in realtà una frazione infima di quella che sarebbe necessaria nei Paesi d'origine: la transazione va a tutto scapito, evidentemente, della salute e della natura nel Paese di destinazione.

I Paesi industriali sono oggi sensibili alla responsabilità morale implicita in queste considerazioni. All'OCSE si sta lavorando alacremente alla preparazione di un accordo internazionale inteso ad attenuare al massimo questi rischi. È possibile che tale accordo venga adottato nel quadro delle Nazioni Unite. In altri ambiti, sono state adottate risoluzioni ancor più drastiche, come quella votata all'unanimità dalla Organizzazione degli Stati Africani, che condanna ogni importazione di rifiuti pericolosi in territorio africano; o come quella adottata dal Parlamento Europeo che rigetta ogni esportazione del genere se diretta a Paesi in via di sviluppo.

Il ruolo della CEE.

Nel vasto settore della gestione rifiuti l'obiettivo della Comunità Europea consiste nell'evitare, o per lo meno ridurre, la produzione di rifiuti, l'inquinamento che ne deriva e lo spreco di energia e di materie prime che essa comporta, diminuendo così la forte dipendenza della CEE dalle importazioni di energia e di materie prime (DACLON, 1989). La quantità di rifiuti prodotta ogni anno negli Stati membri è di circa 2 miliardi di t, di cui 150-160 milioni sono rifiuti industriali e 20-30 milioni sono rifiuti tossici e nocivi.

La maggior parte dei rifiuti industriali, è vero, sono riciclati o smaltiti senza rischi per l'ambiente, ma i rifiuti tossici e nocivi costituiscono uno dei più gravi problemi di protezione ambientale cui sono confrontate tutte le autorità, ad ogni livello, da quello locale a quello internazionale, non tanto a causa delle quantità prodotte, quanto per i

rischi particolari connessi (pericoli per la salute, rischi di infezione, incendio, esplosione o corrosione, pericoli per l'approvvigionamento idrico, ecc.).

Gli impianti esistenti nella Comunità per uno smaltimento sicuro dei rifiuti tossici e nocivi sono inadeguati dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo (7-10 milioni di t). Ne consegue che un adeguato trattamento e uno smaltimento sicuro dei rifiuti tossici costituisce uno dei più grossi problemi della politica comunitaria in materia di gestione dei rifiuti.

Detta politica si prefigge tre obiettivi:

- a) ridurre la quantità di rifiuti non recuperabili;
- b) potenziare al massimo il riciclo e la riutilizzazione dei rifiuti per produrre energia e materie prime;
- c) smaltire, in modo sicuro, tutti i rifiuti non recuperabili.

Un certo numero di direttive coerenti con questi obiettivi è già stato adottato:

a) Una direttiva generale riguardante i rifiuti (1975), in cui si chiede agli Stati membri di incaricare le autorità competenti di elaborare progetti per smaltire i rifiuti senza danneggiare la salute umana o l'ambiente. Gli Stati membri sono anche tenuti ad adottare le misure necessarie per promuovere la prevenzione, il riciclo, il trattamento e la riutilizzazione dei rifiuti nonché l'estrazione di materie prime di energia.

b) Una direttiva concernente la raccolta e l'eliminazione degli olii usati (1975), che possono essere utilizzati per la rigenerazione e come carburanti. Gli olii usati sono tuttavia fortemente inquinanti e se non sono trattati adeguatamente possono causare gravi danni all'ambiente. La Commissione sta esaminando la possibilità di introdurre ulteriori misure per rafforzare i controlli sull'inquinamento prodotto dai bruciatori di olii usati.

c) Una direttiva relativa ai rifiuti tossici e nocivi (1978), che oltre a fissare un elenco di sostanze o materie tossiche o nocive, stabilisce provvedimenti volti a vietare lo scarico e il deposito incontrollati, nonché a disciplinare la definizione, l'ammasso, il trattamento, lo smaltimento e il trasporto. Questa direttiva è stata completata da altre direttive volte a rafforzare i controlli sul trasporto di rifiuti nocivi all'interno della Comunità e sull'esportazione di sostanze tossiche verso i Paesi terzi, in particolare i Paesi in via di sviluppo.

d) Sono state adottate direttive che disciplinano il trattamento e lo smaltimento dei policlorodifenili e policlorotriifenili e dei rifiuti prodotti dall'industria del biossido di titanio. Inoltre sono state predisposte misure per incoraggiare il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti nell'industria, ad esempio il vetro e le bottiglie nel settore delle bevande, e, nelle amministrazioni pubbliche, in particolare la carta usata.

Per ridurre la quantità dei rifiuti prodotti, la Commissione sta introducendo una serie di misure incentrate soprattutto sullo sviluppo di tecnologie pulite, a contenuto di inquinamento basso e minore produzione di rifiuti, per le quali ha organizzato e cofinanziato una serie di progetti pilota in collaborazione con il settore industriale e i governi degli Stati membri. Dal 1° marzo 1987 questi progetti coprono i seguenti settori: trattamenti di superficie, industrie del pellame, tessili, carta e cellulosa, industria mineraria ed estrattiva, industria chimica ed agroalimentare.

Per il futuro la Commissione ha in programma di sviluppare il progetto «tecnologie pulite», una nuova azione che, abbinata alla costituzione di adeguate condizioni di mercato per un approccio più razionale nella gestione dei rifiuti, contribuirebbe alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro, riducendo notevolmente la dipendenza dalle importazioni nonché i rischi d'inquinamento. Sarà anche avviato uno studio per definire i criteri per prodotti «sani» dal punto di vista ambientale, ossia prodotti a basso, se non nullo, contenuto di rifiuti.

La Commissione continuerà anche a promuovere progetti di ricerca e progetti dimostrativi sul riciclo dei rifiuti e a sviluppare programmi allo scopo di incoraggiare al riciclo: programmi per lo scambio dell'informazione e programmi per l'informazione del consumatore.

Il regime giuridico e le sanzioni.

Allo stato attuale esiste una disciplina giuridica per la gestione dei rifiuti tossici e pericolosi in tutti i Paesi membri della CEE.

In alcuni Paesi la disciplina è anteriore alla direttiva 78/319/CEE (Belgio, Danimarca, Germania, Olanda); in altri è successiva. La nozione di rifiuto tossico e pericoloso contenuta nella direttiva 78/319/CEE non corrisponde sempre a quella adottata nei singoli Paesi, sia nella forma, sia nella sostanza. Alcune leggi erano già state emanate prima della direttiva comunitaria; ma anche le successive, benché fortemente influenzate, si discostano in aspetti importanti.

Si pone, perciò, come prioritario il problema di una migliore armonizzazione, perché l'esperienza prova che non è facile applicare una direttiva se lo stesso oggetto non è chiaramente definito.

Anche la raccolta di informazione ne è influenzata negativamente.

L'approccio attuale della CEE (lista di sostanze considerate come rifiuti tossici e pericolosi) è considerato dalle legislazioni nazionali come base (direttamente o indirettamente) verso una evoluzione graduale comprendente:

a) il completamento della lista CEE con

sostanze tossiche e pericolose non comprese;
b) la considerazione come rifiuti pericolosi (almeno presuntivamente) di quelli provenienti da alcuni tipi di produzione o servizi (questo criterio è in parte già presente, in via integrativa, in Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Olanda);

c) la considerazione della «pericolosità» del rifiuto anche in base alla capacità potenziale di cessione di sostanze tossiche e pericolose all'ambiente, accertata in concreto volta per volta;

d) una definizione del regime giuridico del «rifiuto riciclabile», ancora molto diversa nei vari Paesi;

e) l'adozione di criteri coerenti e non disomogenei nelle diverse direttive comunitarie che si riferiscono alla produzione, smaltimento e trasporto di sostanze, prodotti, merci, rifiuti «pericolosi».

Vediamo, anche sulla base della direttiva 78/319, alcune definizioni di fondo (POSTIGLIONE, 1986):

- per «rifiuto» s'intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui detentore si disfi o abbia l'obbligo di disfarsi in virtù delle disposizioni nazionali vigenti;

- per «rifiuti tossici e nocivi» s'intendono tutti i rifiuti che contengono o che sono stati contaminati dalle sostanze o materie elencate nell'allegato della direttiva, di natura, in quantità o concentrazioni tali da presentare un pericolo per la salute o per l'ambiente;

- per «smaltimento» s'intende:

- la raccolta, la cernita, il trasporto, il trattamento dei rifiuti tossici e nocivi, nonché l'ammasso e il deposito dei medesimi sul suolo o nel suolo;
- le operazioni di trasformazione necessarie per il riutilizzo, il recupero o il riciclo dei medesimi.

Molti Paesi membri hanno recepito la sostanza di queste definizioni. Soffermiamoci sui più significativi:

BELGIO (Legge del 22 luglio 1974)

- «rifiuti tossici»: prodotti e sottoprodotti non utilizzati o non utilizzabili, residui e rifiuti risultanti da attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o scientifica che possano presentare un pericolo d'intossicazione per gli esseri viventi o la natura; la lista di questi rifiuti è determinata dal Re, soprattutto in riferimento alle sostanze tossiche che contengono, alla quantità e alla concentrazione delle sostanze e alla attività di cui sono la risultante.

DANIMARCA (Decreto n. 121 del 17 marzo 1976)

- «rifiuti chimici»: sono i tipi di rifiuti numerati in un allegato (grassi vegetali e animali, composti organici alogeni e non alogeni, composti inorganici, altri rifiuti come, per esempio, quelli risultanti dalla produzione dei pesticidi) e altri rifiuti chimici aventi proprietà simili (soprattutto rifiuti acidi, velenosi o infiammabili).

FRANCIA (Legge n. 75 - 633 del 15 luglio 1975)

- «rifiuto»: ogni residuo di processo di produzione, di trasformazione o di utilizzazione, ogni sostanza, materiale, prodotto o più generalmente ogni bene mobile abbandonato o che il suo detentore destina all'abbandono;
- «rifiuto generatore di danno»: sono i rifiuti determinati dal decreto n. 77 - 974 del 19 agosto 1977, che fa riferimento alle sostanze contenute o alle attività che le generano. Una lista specifica di «rifiuti pericolosi e tossici» è contenuta nel regolamento del 5 luglio 1983, la cui importazione è sottoposta a preventiva dichiarazione.

GERMANIA (Legge federale del 7 giugno 1972)

- «rifiuti»: tutte le cose mobili di cui il possessore vuole sbarazzarsi o la cui eliminazione è obbligatoria per la salvaguardia del bene pubblico;
- «rifiuti speciali»: tutti i rifiuti prodotti dalle imprese industriali o commerciali che per natura, composizione o quantità costituiscono un danno particolare per la salute, o la qualità dell'acqua o dell'aria, o ancora che sono particolarmente esplosivi o infiammabili o che contengono o possono ingenerare agenti patogeni o infettivi trasmissibili; questi rifiuti sono determinati specificamente da regolamenti.

Un catalogo di 38 gruppi di rifiuti dannosi o speciali è stato adottato nel 1977. Una parte di essi si riferiscono a sostanze ritenute pericolose in base all'origine tecnologica.

ITALIA

- «rifiuto»: qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana e da cicli naturali, abbandonato o destinato all'abbandono - Legge 10 settembre 1982 n. 915;
- «rifiuti tossici o nocivi»: tutti i rifiuti che contengono o sono contaminati dalle sostanze elencate nell'allegato (lo stesso della direttiva 78/319/CEE), inclusi i policlorodifenili e policlorotrifenili e loro miscele in quantità e/o concentrazione tale da presentare un pericolo per la salute e l'ambiente - Legge 10 settembre 1982 n. 915.

Anche i rifiuti provenienti da attività di produzione o di servizi, specificati in un elenco, salvo che il soggetto obbligato dimostri che i rifiuti non sono classificabili tossici e nocivi. - Deliberazione di un Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicato nella G.U. 13 settembre 1984.

Una associazione chimica (Federchimica) ha predisposto un elenco completo di sostanze da considerare tossiche o nocive, con i corrispondenti valori di concentrazione limite, il cui superamento trasforma i rifiuti speciali in rifiuti tossici e nocivi.

Si tiene conto delle direttive 78/319/CEE, 81/957/CEE, 83/467/CEE, 84/291/CEE (Circolare Federchimica REC - EAI - N. 13/85).

OLANDA (Legge dell'11 febbraio 1976)

- «rifiuti chimici»: sono i rifiuti composti in tutto o in parte di sostanze chimiche specificate in regolamenti, nonché i rifiuti provenienti da processi chimici specificati in regolamenti.

REGNO UNITO (Legge sull'inquinamento del 1974; Regolamento numero 1709 del 1980)

- «rifiuto»: ogni sostanza che costituisce un materiale di scarto o un effluente o un sotto-prodotto non desiderato derivante da un processo qualunque.

Ogni effetto la cui eliminazione si impone perché è rotto, usato, inquinato o deteriorato, con esclusione delle sostanze esplosive. Ogni cosa gettata o trattata come rifiuto si presume rifiuto fino a prova contraria.

- «rifiuto speciale»: sostanze, di cui ad un allegato, dannose per la vita o infiammabili. Medicamenti particolari e sostanze radioattive particolari.

Altri Paesi, come l'Irlanda, hanno adottato testualmente nel loro ordinamento la definizione, citata all'inizio, della direttiva CEE. Circa le sanzioni vale la pena di compiere alcune riflessioni. La responsabilità penale è prevista da tutte le legislazioni dei Paesi della CEE per infrazioni in materia di rifiuti tossici e pericolosi.

Il sistema sanzionatorio presenta, dunque, come costante, la sanzione penale.

Questo vuol dire che nell'ambito della CEE i comportamenti in violazione delle norme sul corretto smaltimento dei rifiuti tossici e pericolosi sono ritenuti di particolare gravità, e che parallelamente si riconosce ai beni tutelati (salute e ambiente) un carattere primario.

Le sanzioni penali sono previste in disposizioni generali di diritto penale (codice forestale, il codice della strada, il codice dei comuni, la normativa sanitaria, la normativa sulle acque, ecc.; analogamente in Italia).

Le sanzioni penali specifiche per infrazioni in materia di rifiuti tossici e pericolosi consistono in pene detentive e pene pecuniarie. Altre sanzioni penali sono contenute in ulteriori testi legislativi (in Francia il codice forestale, il codice del demanio pubblico fluviale, il codice della strada, il codice dei comuni, la normativa sanitaria, la normativa sulle acque, ecc.; analogamente in Italia).

Le sanzioni penali specifiche per infrazioni in materia di rifiuti tossici e pericolosi consistono in pene detentive e pene pecuniarie.

Pene detentive e pecuniarie sono previste in modo congiuntivo e disgiuntivo (alternativo). Esistono notevoli diversità quantitative tra le sanzioni penali (detentive e pecuniarie) previste nelle legislazioni dei Paesi CEE in materia di rifiuti tossici e pericolosi (minimo: 8 giorni nella legislazione belga e lussemburghese, mentre 6 mesi nella legislazione tedesca; massimo: 6 mesi in Irlanda, 1 anno in Belgio e Italia, 2 anni in Francia, 3 anni in Inghilterra e addirittura 10 anni in Germania).

Analoghe diversità quantitative (nel minimo e

aria e suolo), stante la profonda unitarietà ed il dinamismo delle relazioni ambientali; la pericolosità va stabilita su basi scientifiche, in via preventiva, sulla base di una valutazione duplice: la pericolosità intrinseca dei costituenti, la pericolosità dell'impatto ambientale; i parametri di riferimento delle normative di settore (aria, acqua suolo) devono essere rivisti per evidenziare la loro accettabilità scientifica e l'operatività; non si può accettare la logica giuridica di un rifiuto da abbandonare nell'ambiente, sia pure con alcune cautele; di qui l'esigenza di tecnologie pulite e di una metodologia di riciclo e riutilizzo; la prevenzione nella tutela ambientale è l'opposto di una concezione che accetti la realtà del rifiuto da abbandonare nell'ambiente.

La legge non può a priori, allo stato attuale, eliminare i comportamenti umani che determinano il formarsi di rifiuti; ma può, e deve, escludere una legittimità a comportamenti non giustificati da ragioni di utilità sociale.

Di conseguenza, la nozione di rifiuto deve essere ampliata; deve essere individuata in essa la caratteristica rilevante giuridicamente, costituita non dal mero abbandono, ma dalla offensività per l'ambiente; deve essere individuato il comportamento umano prevalente da sanzionare sul piano preventivo e successivo; deve essere chiarito, infine, il carattere dinamico e non statico della nozione di rifiuto, precisando opportunamente i comportamenti attivi di prevenzione e riparazione da esigere dai singoli cittadini e dai produttori di rifiuti e dagli altri soggetti interessati.

Dopo il DPR 915, infine, è venuta la legge 475 dell'88. Questa legge nasce da un decreto del Ministro dell'Ambiente che il Parlamento ha riscritto in maniera pressoché totale. Il testo porta ora ad una equilibrata divisione dei compiti tra governo centrale e Regioni (il Ministero dell'Ambiente stabilisce gli indirizzi generali riservandosi il diritto di supplenza in caso di inadempienza; le Regioni si assumono la responsabilità di pianificare e realizzare le opere) e introduce per gli impianti di smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi la normativa di valutazione di impatto ambientale.

Considerazioni conclusive.

Già nell'82, con il D.P.R., si intendeva fornire una soluzione definitiva al problema dei rifiuti. Le Regioni avrebbero dovuto preparare dei piani integrati per ognuna delle categorie di rifiuti. In realtà, la pianificazione è partita con molte difficoltà e soprattutto si è arenata quasi del tutto di fronte al problema della localizzazione degli impianti. Praticamente, tutti

i Comuni interessati da qualche impianto si sono opposti alla localizzazione nel loro territorio. Tutto ciò, ovviamente, era prevedibile, in quanto si è proceduto con il sistema della pianificazione centralizzata, senza coinvolgere preventivamente cittadini, enti e istituzioni (TAMBURRINO, 1989).

Va rilevato che i rifiuti speciali, tossici e nocivi sono una conseguenza della attività industriale e quindi, man mano che essa si sviluppa, anche i prodotti di scarto aumentano di quantità e complessità. Tutto ciò è prevedibile, e quindi una corretta politica ambientale deve anticipare questi problemi e proporre le soluzioni. In Italia invece ci siamo mossi solo sotto le spinte della emergenza. Se l'estate '88 non avessimo avuto le vicende delle navi dei veleni, non saremmo arrivati a varare le ultime normative emanate dal Parlamento; e a riprova dell'approccio di non grande ampiezza visuale sta il fatto, che non di leggi si è trattato ma sempre e comunque di decreti, cioè di provvedimenti che si prendono in casi di emergenza e non dopo attenta ponderazione.

Le tecnologie per i rifiuti tossici e nocivi riguardano, in primissimo luogo, i miglioramenti dei processi produttivi. Durante l'anno europeo dell'ambiente la Commissione CEE ha dato vita ad un importante progetto denominato NETT (Network for environmental technology transfer). Lo scopo fondamentale del NETT è quello di promuovere la protezione dell'ambiente per mezzo dello scambio di notizie, informazioni e conoscenze tra le aziende ed organizzazioni europee nell'ambito delle tecnologie ambientali. In particolare, il NETT cura la diffusione delle informazioni sulle tecnologie pulite e sulle tecnologie per il disinquinamento. Oltre a questo obiettivo primario, il progetto intende stimolare l'innovazione ed identificare la priorità della ricerca e dello sviluppo nei settori pubblici e privati, incoraggiare le tecnologie di riciclaggio e riutilizzo dei materiali, facilitare il contatto tra ricercatori, organismi di regolamentazione, istituti pubblici, ecc.

Purtroppo nel nostro Paese questo programma non ha avuto la eco che la questione avrebbe meritato.

Eppure il Paese ha assoluto bisogno, considerando che la nostra bilancia tecnologica ambientale è nettamente deficitaria, di nuove conoscenze in tal senso. Importiamo per alcune migliaia di miliardi all'anno impianti ecologici, e in più esportiamo rifiuti industriali che in Italia non riusciamo a trattare, per altre migliaia di miliardi. Se investissimo cifre relativamente modeste per l'innovazione tecnologica, otterremmo due benefici che normalmente vengono considerati antinomici, cioè inquineremmo di meno e guadagneremmo di più.

Inoltre, siamo carenti anche nell'altra

importante tecnologia su cui si punta molto all'estero, e che consiste nel riciclo dei materiali.

La nuova legge dell'88 pone di fronte ad equilibri istituzionali non sperimentati, ma che potranno rivelarsi positivi se verranno rispettate due esigenze fondamentali: la prima è che si applichi finalmente e correttamente la valutazione di impatto ambientale, in modo da coinvolgere i cittadini nel processo decisionale; questo finora le istituzioni non hanno saputo fare, persistendo nell'agire senza il consenso dei cittadini; con risultati, come tutti sappiamo, negativi. Non si è ancora consapevoli che non si riesce ad imporre ai cittadini delle decisioni prese in maniera burocratica. La seconda condizione è che il Ministero dell'Ambiente diventi finalmente un organo di indirizzo e uno strumento di propulsione culturale ed organizzativa, ed abbandoni l'aspirazione fin qui perseguita di diventare un super Ministero dei Lavori Pubblici. Il Ministero dell'Ambiente deve controllare l'impatto ambientale delle stesse opere che finanzia e gestisce direttamente; una situazione non lineare. Come per molti altri aspetti della questione ambientale, l'impegno sovranazionale, pur essendo alla base di qualsiasi politica per l'ambiente, non è di per sé sufficiente a garantire un corretto comportamento delle istituzioni e del corpo sociale. La promozione e la diffusione della cultura ambientale hanno permesso di raggiungere traguardi significativi e tangibili. La sensibilità dei cittadini è accresciuta e si è tradotta in azioni positive. Spetta ancora alle istituzioni rendersi ispiratrici di una moderna politica che raccolga in sé i frutti dell'evoluzione verso una società che ha nell'ambiente un parametro centrale e ineludibile.

Bibliografia.

- Barde J.P., Potier M. - *Dix ans de politique de l'environnement* - 1979, Futuribles, n. 26, Parigi.
- Barde J.P., Gerelli E. - *Economia e politica dell'ambiente* - 1980, Il Mulino, Bologna.
- CEE - *Dix ans de politique communautaire de l'environnement* - 1984, documento XI/376/84, Bruxelles.
- CEE - *The European Community and the environment* - 1987, Lussemburgo.
- Cirillo M.C., Ricci P.F. - *L'analisi e la valutazione dei rischi tecnologici* - 1984, ENEA RT (Studi/84/7), Roma.
- Daclon C.M. - *Nuova politica per l'ambiente* - 1986, SPES, Roma.
- Daclon C.M. - *Azioni della CEE nel settore ambientale in rapporto alle politiche nazionali* - 1988, Natura e Montagna, n. 1-2, pp. 35-44.

Daclon C.M. - *L'Europa per l'ambiente* - 1989, SPES, Roma.

Daclon C.M., Tamburrino A. - *L'Europa e l'ambiente* - 1989, Maggioli Editore, Rimini.

Denison E.F. - *Accounting for slower economic growth* - 1979, The Brookings Institution, Washington.

DOCTER - *Atti della giornata di studio sui rifiuti tossici e nocivi* - 1985, Milano.

ENEA - *I problemi dell'inquinamento nella società moderna (a cura di G.C. Pinchera)* - 1983, RT/AMB (83)9, Roma.

Freeman A.M., Havenam R.H. - *Economic incentives and environmental quality* - 1979, National Tax Association Proceedings, USA.

Gerelli E. - *Economia e tutela dell'ambiente* - 1974, il Mulino, Bologna.

Kneese A.V. - *Measuring the benefits of clean air and water* - 1984, Resources for the future, Washington D.C.

Molesti R. - *Economia dell'ambiente* - 1988, IPEM, Pisa.

Moroni A. - *L'ambiente: realtà, prospettive, problemi* - 1986, Memorie di Scienze Fisiche e Naturali, serie V, vol. X, parte II, pp. 9-56.

OCSE - *Environment monographs* - 1987, n. 9, Parigi.

OCSE - *Environmental policy and technical change* - 1985, Parigi.

OMS - *Action intersectorielle en faveur de la santé* - 1987, Ginevra.

Scimemi G. - *La politica dell'OCSE per i rifiuti* - 1989, Gea, in corso di stampa.

Postiglione A. - *Controllo dei rifiuti pericolosi in Italia e in Europa* - 1986, Edizioni Scienza e Governo, Padova.

Postiglione A. - *Il problema giuridico dei rifiuti* - 1985, testo ciclostilato.

Russel C.S., Harrington W., Vanghan W.J. - *Enforcing pollution control laws* - 1986, Resources for the future, Washington D.C.

Schmokler J. - *Invention and economic growth* - 1966, Harvard University Press, Cambridge.

Tamburrino A. - *Il ruolo del Ministero dell'Ambiente* - 1989, Gea, in corso di stampa.

UNEP - *Register of international treaties and other agreements in the field of environment* - 1985, Nairobi.

Wilman E.A. - *External costs of coastal beach pollution* - 1984, Resources for the future, Washington D.C.

L'Autore

Dott. Corrado Maria Daclon, vicepresidente di Federnatura, esperto della Commissione delle Comunità Europee, Casella Postale 7038, 00100 Roma
